



TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA

Sezione unica Civile

Verbale con sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c.

Udienza del 6 maggio 2024

Alle ore 10:56 davanti al Giudice, dott.ssa Silvia Morelli, sono comparsi per gli attori
e l'Avv. FEDERICO PEDONESE e per la convenuta Banca
S.p.A. l'Avv. .

Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'art. 281 *sexies* c.p.c., invita le parti a discutere la causa.

I procuratori delle parti, previa discussione orale della causa, si riportano alle conclusioni precisate all'udienza del 21.3.2024 e alle deduzioni svolte nelle rispettive note conclusive, contestando reciprocamente le note conclusive avversarie.

I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza.

I procuratori delle parti dichiarano altresì che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.

Il Giudice all'esito della discussione orale della causa indica le ore 16:50 per la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano a comparire e si disconnettono. Il verbale viene sospeso e il giudice si ritira in camera di consiglio.

Il Giudice procede alla lettura della sentenza in assenza, concordata, dei procuratori delle parti.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvia Morelli pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **2367/2021 R.G.** tra le seguenti parti:

C.F.

e

C.F.

entrambi elettivamente domiciliati in Camaiore (LU), frazione Lido, presso lo studio dell'Avv. Federico Pedonese, che li rappresenta e difende come da procura



rilasciata su separato supporto cartaceo allegato all'atto di citazione mediante copia informatica in formato PDF autenticata con firma digitale

attori

contro

BANCA

S.P.A., C.F.

, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su separato supporto cartaceo allegato alla comparsa di costituzione e risposta mediante copia informatica in formato PDF autenticata con firma digitale

convenuta

* * * * *

Posizione delle parti

Gli attori e hanno citato in giudizio la Banca

S.p.A. affinché questo Tribunale voglia: “[...] *in relazione al contratto di Mutuo Fondiario ai sensi del D.Lgs. 1.9.1993/385 stipulato con la Banca*

S.p.a. in data 21.04.2010 per atto ai rogiti Notaio di cui al N.Rep.11904 e N.Racc.4783, dedotto in giudizio:

1. Accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo per la violazione degli artt.120.2 e 117.4 T.U.B. e dell'art.6 della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio del 2000 e art.1284 c.c. per non aver previsto per iscritto la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi, e per l'effetto ricalcolare il dare-avere tra le parti eliminando ogni forma di capitalizzazione degli interessi per il combinato disposto degli artt.1339 – 820 e 821 del c.c., applicando il tasso di interesse legale ex art.1284 c.c. e condannare per l'effetto la convenuta Banca S.p.a., alla restituzione mediante compensazione, delle

somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a titolo di interessi, sia corrispettivi che moratori, per effetto delle dichiarande nullità, oltre gli interessi legali creditori in favore dell'odierno istante sulle somme illegittimamente percepite dalla Banca;

2. Accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi prevista all'art.1 e all'art.3 del contratto perché poste in violazione degli artt.1346 c.c. - 1419

c.c. - 1339 c.c. e artt.117.4 e 6 T.U.B. poiché non soddisfacenti il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto nonché incompatibili con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt.1283 e 1284 c.c. e, previa compensazione delle maggiori somme non dovute



accertate in corso di causa corrisposte dagli attori per rate di ammortamento scadute, ricalcolare il tasso d'interesse del contratto al tasso sostitutivo di cui all'art.117.7 T.U.B. determinando per le rate a scadere un piano di ammortamento al tasso sostitutivo individuato con quote capitali costanti.

3. *Accertare e dichiarare la violazione da parte della Banca S.p.a. delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso rapporto bancario intercorso con gli attori condannandola al risarcimento dei danni da valutarsi in via equitativa ex art.1226 c.c.*

4. *Accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare – avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sul contratto di mutuo”.*

A fondamento della domanda gli attori, premettendo di avere stipulato con la Banca

S.p.A. il contratto di mutuo fondiario ai rogiti del Notaio

di Lucca in data 21.4.2010, repertorio n. 11904 e raccolta n. 4783, hanno eccepito:

- la nullità parziale del contratto di mutuo per violazione da parte della banca degli artt. 117 e 120 T.U.B. ed art. 1284 c.c., per non avere previsto in forma scritta la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi passivi derivante dal piano di ammortamento alla francese applicato al contratto *de quo*;

- la nullità parziale del contratto di mutuo per effetto della nullità della clausola relativa alla pattuizione dell'interesse ultralegale per violazione, da parte della banca, dei canoni di trasparenza e determinatezza *ex art. 117 T.U.B. e art. 1284 c.c.*, conseguente alla mancanza di indicazione del metodo di sviluppo del piano di ammortamento e del regime finanziario adottato, non risultando indicato il regime di capitalizzazione, semplice o composto, utilizzato per il calcolo degli interessi;

- la violazione da parte della banca degli obblighi di correttezza e buona fede per avere disatteso in sede contrattuale gli obblighi informativi di cui sopra.

Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Banca

S.p.A. (*inde cit. banca o convenuta*), eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto di ripetizione e/o di compensazione di qualsiasi somma corrisposta dagli attori in attuazione del contratto di mutuo per il periodo anteriore a dieci anni rispetto alla data di notifica dell'atto di citazione, vale a dire dal 21.4.2010 al 3.6.2011.

Quanto alle ulteriori questioni di merito, la convenuta ha replicato punto per punto alle eccezioni sollevate dagli attori, assumendone l'infondatezza.

La convenuta ha, quindi, concluso chiedendo che questo Tribunale voglia: “[...] 1) *in via preliminare ed in accoglimento di apposita eccezione all'uopo sollevata, accertare e*



dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione di qualsiasi somma corrisposta da parte attrice, dal 21 aprile 2010 al 03 giugno 2011, in attuazione del contratto di mutuo ipotecario fondiario ai rogiti del dott. Notario in Rep.

11.904; Racc. 4.783, sottoscritto il 21 aprile 2010, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;

2) in ogni caso, e senza che ciò implichi rinuncia neppure implicita alle eccezioni di cui al punto 1), nel merito, rigettare ogni e qualsiasi domanda avanzata in questa sede dai sigg.ri

e perché inammissibili, prescritte e/o infondate sia in fatto che in diritto, con conferma di piena validità ed efficacia del mutuo ipotecario fondiario ai rogiti del dott. Notario in Rep. 11.904; Racc. 4.783, sottoscritto il

21 aprile 2010, anche, in subordine, nei limiti e diversa quantificazione che dovesse essere accertata nel corso del presente giudizio, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali, oltre accessori di legge CAP 4%, IVA 22% e rimb. forf. 15%”.

In sede di precisazione delle conclusioni gli attori, rinunciando implicitamente agli esiti della relazione peritale del tecnico di parte e aderendo alle conclusioni della consulenza tecnica redatta dal C.T.U. dott. hanno parzialmente emendato le proprie

conclusioni, chiedendo che questo Tribunale voglia: *“respinta ogni contraria istanza ed eccezione avversaria,*

1. Accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo per la violazione degli artt.120.2 - 117.4 T.U.B. - art.6 della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio del 2000 - art.1284 c.c. e comunque di ogni altra norma in ipotesi applicabile per non aver previsto per iscritto la clausola relativa alla capitalizzazione occulta composta degli interessi in luogo di quella semplice, e per l'effetto sia ricalcolato il dare- avere tra le parti eliminando ogni forma di capitalizzazione composta degli interessi per il combinato disposto degli artt.1339 – 820 e 821 del c.c., applicando e rielaborando:

a) in via principale il piano di ammortamento in regime semplice facendo impiego dei tassi sostitutivi ex art.117 T.u.b. dichiarando dovuta a favore della Banca

S.p.a., alla data dell'emittenda sentenza, la minor somma di euro 76.556,93, di cui alla prima ipotesi indicata alle pagine 19 e 20 della relazione peritale del C.T.U. dott. Paolo Buchignani, al netto delle rate versate dagli attori dalla domanda alla data del 28.02.2024 ammontanti a complessivi euro 32.797,95, conseguentemente dichiarando che il debito attuale nei confronti della convenuta è pari ad euro 43.758,98 rielaborando infine



l'ammortamento delle rate a decorrere da quella scadente in data 28.02.2024 in regime semplice in ragione del tasso bot medio tempore vigente

b) in via subordinata il piano di ammortamento sempre in regime semplice ma con i tassi convenzionali dichiarando dovuta a favore della Banca *S.p.a.,*

alla data dell'emittenda sentenza, la minor somma di euro 86.442,11, di cui alla seconda ipotesi indicata alle pagine 21 e 22 della relazione peritale del C.T.U. dott. Paolo Buchignani, al netto delle rate versate dagli attori dalla domanda alla data del 28.02.2024 ammontanti a complessivi euro 32.797,95, conseguentemente dichiarando che il debito attuale nei confronti della convenuta è pari ad euro 53.644,16 rielaborando infine l'ammortamento delle rate a decorrere da quella scadente in data 28.02.2024 in regime semplice in ragione del tasso convenzionale medio tempore vigente

2. Accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi prevista all'art.1 e all'art.3 del contratto perché posta in violazione degli artt.1346 c.c. - 1419 c.c. - 1339 c.c. e artt.117.4 e 6 T.U.B. poiché non soddisfa il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt.1283 e 1284 c.c. e, previa compensazione delle maggiori somme non dovute accertate in corso di causa corrisposte dagli attori per rate di ammortamento scadute, ricalcolare il tasso d'interesse del contratto al tasso sostitutivo di cui all'art.117.7 T.U.B. determinando per le rate a scadere un piano di ammortamento al tasso sostitutivo individuato con quote capitali costanti

3. Accertare e dichiarare la violazione da parte della Banca *S.p.a.*
delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso rapporto bancario intercorso con gli attori condannandola al risarcimento dei danni da valutarsi in via equitativa ex art.1226 c.c.

4. Accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare – avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sul contratto di mutuo”.

La banca convenuta ha concluso richiamando i precedenti atti difensivi ed in via istruttoria per la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, poiché errata nelle conclusioni laddove si afferma che il piano di ammortamento alla francese non indica il regime finanziario utilizzato per il calcolo degli interessi.

In sede di note conclusive la banca convenuta ha inoltre eccepito, in rito, l'inammissibilità delle nuove domande e conclusioni asseritamente rassegnate dagli attori in sede di precisazione delle conclusioni.



Motivi della decisione

§ 1.

In rito va respinta, poiché destituita di fondamento, l'eccezione di inammissibilità delle nuove domande e conclusioni rassegnate dagli attori in sede di precisazione delle conclusioni, sollevata dalla convenuta.

L'eccepita inammissibilità della proposizione di nuove domande si fonda sull'assunto, errato, secondo cui gli attori nell'atto introduttivo del giudizio si sarebbero limitati a chiedere il solo accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo per la mancata previsione per iscritto della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi, mentre in sede di precisazione delle conclusioni avrebbero introdotto per la prima volta la questione della illegittimità della "*capitalizzazione occulta composta degli interessi in luogo di quella semplice*".

Invero, dalla semplice lettura della parte narrativa dell'atto di citazione emerge con chiarezza che l'intero impianto giuridico posto a sostegno delle domande attoree si fonda su due questioni/eccezioni di merito: 1) la nullità parziale del contratto di mutuo per non essere stata prevista in forma scritta la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi passivi, assumendosi che il fenomeno dell'anatocismo è insito nel piano di ammortamento alla francese applicato al contratto *de quo* (ipotesi questa infondata, come vedremo *infra* nel merito); 2) la nullità parziale del contratto di mutuo per nullità della clausola relativa alla pattuizione dell'interesse ultralegale per indeterminatezza del tasso corrispettivo, dovuta alla mancanza di indicazione del metodo di sviluppo del piano di ammortamento e del regime finanziario adottato, non risultando indicato il regime di capitalizzazione, semplice o composto, utilizzato per il calcolo degli interessi.

Ne discende che le conclusioni rassegnate dagli attori in sede di precisazione delle conclusioni non introducono nuove domande, trattandosi, da un lato, di una mera esplicitazione di allegazioni costituenti la *causa petendi* già contenute nella premessa dell'atto di citazione, dall'altro, di una emendazione della domanda in senso riduttivo rispetto a quella originaria, con la quale si richiedeva la eliminazione di ogni forma di capitalizzazione degli interessi (*rectius* dell'asserito fenomeno dell'anatocismo) e l'applicazione del tasso di interesse legale.

§ 2.

Venendo all'esame del merito della controversia, come già osservato, gli attori contestano il piano di ammortamento alla francese applicato al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 21.4.2010, sostenendosene l'illegittimità in quanto foriero di anatocismo laddove il piano



di ammortamento sia calcolato utilizzando la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta; inoltre contestano la validità del tasso ultralegale applicato per indeterminatezza del tasso corrispettivo, sull'assunto che nel contratto non sarebbero indicati il metodo di sviluppo del piano di ammortamento e il regime finanziario adottato.

Riguardo alla prima questione, ritiene questo giudice – in aderenza alla prevalente giurisprudenza di merito – che il piano di ammortamento alla francese non determini di per sé alcun fenomeno anatocistico e che sia, pertanto, legittimo (cfr., da ultimo, sentenze Tribunale di Imperia 6.10.2023 n. 634; Tribunale di Cosenza 18.9.2023 n. 1492; Tribunale di Alessandria 10.5.2023 n. 405; Tribunale di Roma 27.2.2023 n. 3228).

Infatti, il fenomeno degli interessi anatocistici – e cioè della produzione degli interessi sugli interessi – è estraneo al mutuo con ammortamento alla francese quando venga verificato che in tale tipo di mutuo l'importo della rata è costante ed è calcolata con una formula di matematica finanziaria che non comporta alcuna forma di anatocismo.

Un mutuo con ammortamento rateale, come quello in esame, prevede la maturazione di interessi corrispettivi a favore del creditore e le rate risultano articolate in una parte di capitale e una di interessi a scalare. In tale sistema di ammortamento la rata costante si compone di una quota di interessi e una quota di capitale. L'importo della rata costante dell'ammortamento è calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, attraverso l'impiego del principio dell'interesse composto. Tale principio non determina alcun fenomeno anatocistico, in quanto gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. Ogni rata determina il pagamento, unicamente, degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, importo che viene, quindi, integralmente pagato con la rata, laddove la rimanente parte della quota serve ad abbattere il capitale. La quota di interessi di cui alla rata successiva è calcolata unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

Ragione per cui, dal momento che gli interessi delle rate pregresse non costituiscono base di calcolo nella rata corrente, il sistema di calcolo alla francese non può generare alcun effetto anatocistico vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c., né direttamente, né indirettamente, poiché la peculiarità dell'ammortamento alla francese è soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare, nel tempo, la restituzione degli interessi rispetto alla quota capitale.

Né si può fondatamente sostenere che si sia in presenza di un interesse anatocistico per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere



di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante. In realtà, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c. in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella a capitale.

Chiariti i profili giuridici afferenti all'anatocismo nel mutuo con ammortamento alla francese, deve osservarsi, riguardo al piano di ammortamento alla francese, che ormai da tempo è in corso un dibattito in seno alla giurisprudenza di merito, la quale si interroga – dando luogo a pronunce con orientamenti divergenti – se il finanziamento sia viziato per indeterminatezza delle condizioni pattuite nel caso di omessa pattuizione del regime di capitalizzazione composta in luogo del regime di capitalizzazione semplice, che si afferma essere prescritto dall'art. 821 c.c., nonché nell'ipotesi di applicazione al finanziamento di un tasso effettivo differente e maggiore rispetto a quello pattuito. La Prima Presidente della Cassazione con provvedimento del 7 settembre 2023, ritenendo che la predetta questione «è suscettibile di porsi in numerosi giudizi [...] non è sporadica né episodica e neppure originata dalla peculiarità della fattispecie concreta, ma presenta uno spiccato carattere di serialità», ha assegnato la questione alle Sezioni Unite civili, per l'enunciazione del principio di diritto.

Ciò premesso, questo giudice, consapevole del contrasto giurisprudenziale in atto ed in attesa della pronuncia nomofilattica, ritiene condivisibile quanto affermato dal Tribunale di Roma con sentenza n. 2188/2021, secondo cui *“Problema distinto dall'effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c., ma comune sia al piano di ammortamento alla francese che al piano di ammortamento con metodo italiano, è quello della formula di matematica finanziaria utilizzata per il calcolo di ciascuna rata. Qualora il piano di ammortamento sia calcolato utilizzando la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta, gli interessi sono quantificati sulla base di una formula esponenziale, mentre qualora sia calcolato secondo la formula della capitalizzazione semplice, gli interessi hanno uno sviluppo lineare. Il regime di capitalizzazione composta è più favorevole al debitore per periodi inferiori all'anno e più gravoso per periodi superiori, sicché nel calcolo di mutui ultrannuali la capitalizzazione composta determina un maggior debito per interessi, nella stessa misura degli interessi anatocistici ma senza che ciò derivi dal fenomeno anatocistico contemplato dall'art. 1283 c.c. [...] L'applicazione nel calcolo del piano di ammortamento (alla francese) di un tasso composto pone innanzitutto il problema della necessità di un'espressa approvazione, da parte del mutuatario, del regime finanziario composto in sostituzione di quello semplice, ovvero se tale regime possa ritenersi tacitamente approvato dal mutuatario una volta conosciuto l'importo delle rate costanti attraverso le quali dovrà avvenire il*



rimborso graduale del capitale e degli interessi corrispettivi. Altro problema si pone con riferimento alla normativa sulla trasparenza bancaria, atteso che non dichiarando nel contratto il regime di capitalizzazione che governa il piano di ammortamento del prestito, si finisce per negare al mutuatario la effettiva conoscenza del meccanismo applicativo degli interessi. La capziosa sostituzione della legge dell'interesse semplice con quella dell'interesse composto nel calcolo delle rate di un piano di ammortamento (alla francese) - circostanza che provoca un innalzamento occulto del tasso di interesse effettivamente applicato - potrebbe comportare, in caso di mancata pattuizione del regime finanziario della capitalizzazione composta, anche la violazione dell'art. 117 TUB che impone, a pena di nullità, di indicare per iscritto nei contratti bancari il tasso di interesse applicato e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.

Orbene, nel caso di specie, nel contratto di mutuo stipulato dalle parti non risulta l'indicazione del regime finanziario applicato e sul punto è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio. Al riguardo il C.T.U., all'esito di un'accurata indagine metodologicamente corretta, ha accertato che: «a) la verifica se nel rapporto di mutuo oggetto di causa siano stati capitalizzati gli interessi in forma composta senza che fosse stato pattuito il relativo regime di capitalizzazione, evidenzia che la ricostruzione del piano di ammortamento teorico sulla base del T.A.N. contrattuale (allegato n. 2) effettuata su un importo di €. 214.680,66 con piano di ammortamento alla francese, sviluppandolo in capitalizzazione composta ed in n. 300 rate mensili complete al tasso nominale annuo fisso del 2,25%, verifica la condizione di equivalenza finanziaria con una rata costante di €. 936,29 tutte calcolate sulla base dell'anno commerciale (allegato n. 2). In detta ipotesi la ricostruzione effettuata corrisponde al piano di ammortamento allegato al contratto ne consegue che il regime di capitalizzazione applicato è quello composto ed i giorni risultano contabilizzati con l'anno commerciale anziché con l'anno civile come indicato nel piano di ammortamento. L'analoga ricostruzione, effettuata su un importo di €. 214.680,66 con piano di ammortamento alla francese, sviluppandolo in capitalizzazione semplice ed in n. 300 rate mensili complete al tasso nominale annuo fisso del 2,25%, verifica la condizione di equivalenza finanziaria con una rata di €. 873,32 tutte calcolate sulla base dell'anno commerciale (allegato n. 2a). In detta ipotesi al 30.04.2035 data di scadenza contrattuale, risulta dovuta la somma di €. 261.997,39 di cui €. 214.680,66 in sorte capitale, €. 47.316,73 in sorte interessi (allegato n. 2a) allorquando con il metodo in capitalizzazione composta alla medesima data risulta dovuta la somma di €. 280.887,00 di cui €. 214.680,66 in sorte capitale ed €. 66.205,64 in sorte



interessi (allegato n 2). La differenza in sorte interessi tra le due ipotesi è appunto l'effetto del regime della capitalizzazione composta. [...] il piano di ammortamento allegato al contratto riporta la tipologia di piano di ammortamento (francese) senza tuttavia precisarne il significato (ossia piano di ammortamento a rata costante posticipata con quota capitale crescente e quota interessi decrescente), infine non riporta l'indicazione del regime finanziario applicato dal concedente (capitalizzazione composta) mentre il contratto nulla espone sul punto».

Pertanto, se da un lato deve escludersi l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese applicato al contratto *de quo* sotto il profilo della capitalizzazione degli interessi, in quanto non foriero di anatocismo, dall'altro, non essendo stato dichiarato nel contratto il regime di capitalizzazione che governa il piano di ammortamento del mutuo, risulta preclusa alla parte mutuataria l'effettiva conoscenza del meccanismo applicativo degli interessi, con conseguente violazione dell'art. 117 T.U.B.

Le conclusioni del consulente contenute nella relazione peritale sono prive di omissioni, esenti da vizi logici, complete, esaurienti, perfettamente motivate, prive di ogni considerazione aprioristica e ampiamente suffragate dagli accertamenti effettuati e dalle risultanze delle indagini ordinate, per cui ritiene questo giudice non doversene discostare.

Non ostano a tale approdo i rilievi critici sollevati dalla difesa della convenuta riproducenti le medesime osservazioni già presentate dal consulente di parte in sede di operazioni peritali, analiticamente riscontrate dal C.T.U. con condivisibili argomenti in replica che qui si richiamano integralmente, dovendosi soltanto soggiungere che non può fondatamente sostenersi che la conoscenza del regime finanziario della capitalizzazione può in ogni caso desumersi attraverso l'indicazione nel contratto di mutuo dell'importo delle rate costanti (mediante le quali deve avvenire il rimborso graduale del capitale e degli interessi corrispettivi), atteso che nel caso in esame non risulta indicato il regime di capitalizzazione, semplice o composto, utilizzato per il calcolo degli interessi, il quale non può ritenersi desumibile neppure dall'espressione "ammortamento alla francese" presente nel contratto *de quo*.

Il contratto di mutuo fondiario è dunque, *in parte qua*, nullo, con la conseguenza che il piano di ammortamento va ricalcolato, *ex art. 117, comma 7, lett. a) T.U.B.*, conteggiando gli interessi con il tasso Bot.

Pertanto, del tutto correttamente il C.T.U. ha proceduto al ricalcolo del saldo del rapporto applicando i tassi sostitutivi *ex art. 117, lettera a) T.U.B.* con applicazione del regime finanziario della capitalizzazione semplice, accertando una differenza a favore della parte



mutuataria, tra interessi corrisposti al tasso applicato in costanza di rapporto e quelli sostitutivi bot, pari ad € 10.134,51, con ricalcolo del nuovo saldo in favore della banca convenuta, gravante sulla parte mutuataria, pari ad € 76.556,93, di cui € 67.965,65 per capitale al tasso sostitutivo bot iniziale, € 7.567,00 per interessi ai tassi sostitutivi bot, € 250,00 per spese di incasso ed € 774,28 per interessi di mora al tasso sostitutivo (v. pag. 20 relazione peritale del C.T.U. datata 18.10.2023).

Non dovendosi fare luogo alla ripetizione dell'indebito, né alla compensazione, essendo il pagamento delle rate del mutuo, con ultima rata scadente il 30.4.2035, regolarmente adempiuto da parte dei mutuatari, deve ritenersi assorbita ogni questione inerente alla prescrizione decennale del diritto eccepita dalla convenuta.

Deve infine osservarsi che il C.T.U., a completamento dell'incarico, ha accertato che il mutuo *de quo* con riferimento al tasso di mora non è affetto da usura genetica, né sopravvenuta.

Conclusivamente, gli attori risultano debitori della Banca S.p.A. della somma di € 76.556,93 come sopra specificata, dalla quale devono essere detratte le rate versate dagli stessi attori dalla data della domanda fino alla presente decisione, con rielaborazione sulla somma residua del piano di ammortamento delle rate in regime di capitalizzazione semplice e con applicazione del tasso bot medio tempore vigente.

§ 3.

Va invece respinta, poiché infondata, l'ulteriore domanda avanzata dagli attori di condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni per violazione delle regole di correttezza e buona fede.

Come precedentemente osservato, il fenomeno degli interessi anatocistici, invocato dagli attori per affermare, tra gli altri, la nullità parziale del contratto, è estraneo al mutuo con ammortamento alla francese laddove, come nel caso di specie, l'importo della rata è costante ed è calcolata con una formula di matematica finanziaria che non comporta alcuna forma di anatocismo.

Quanto poi alla indeterminatezza della clausola relativa alla pattuizione dell'interesse ultralegale per mancata indicazione del regime finanziario adottato, poiché non indicato il regime di capitalizzazione, semplice o composto, utilizzato per il calcolo degli interessi, si richiamano le su esposte considerazioni circa il dibattito in giurisprudenza sfociato con pronunce divergenti, approdato recentemente alle Sezioni Unite della Suprema Corte, circostanza che di per sé esclude un comportamento della banca pregiudizialmente contrario a canoni di correttezza e buona fede.



§ 4.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, per cui, tenuto conto del parziale accoglimento delle domande attoree, vanno poste a carico alla parte convenuta per 2/3 e compensate per il resto.

Dette spese, da disporsi in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario, vengono liquidate in dispositivo con applicazione dei criteri stabiliti dal vigente D.M. n. 147/2022, e la determinazione del compenso viene effettuata in misura parametrica media, tenuto conto del valore effettivo della controversia dato dagli importi oggetto di ricalcolo del rapporto dare-avere tra attori e banca convenuta (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), dell'opera effettivamente prestata e della complessità delle questioni giuridiche dedotte.

Diversamente, le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta, essendo stato accertato attraverso la medesima il corretto rapporto dare-avere tra attori e banca.

Sempre per il principio della soccombenza spetta agli attori il rimborso, nella misura di 1/2, delle spese del consulente tecnico di parte, liquidandosi tale quota nella somma di € 1.000,00, in quanto non può ritenersi congruo, poiché superiore al compenso liquidato al C.T.U. ed eccessivo, l'importo indicato nella pro forma n. 85/2024 del dott. Biancalana, prodotta in atti.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:

- 1) dichiara la nullità parziale del mutuo fondiario ai rogiti del Notaio _____ di Lucca in data 21.4.2010, repertorio n. 11904 e raccolta n. 4783, per indeterminatezza della clausola relativa alla pattuizione dell'interesse ultralegale per mancata indicazione del regime finanziario adottato e, per l'effetto, dichiara che il mutuo presenta un saldo in favore della banca convenuta di € 76.556,93, come specificato in motivazione, somma dalla quale devono essere detratte le rate versate dagli stessi attori dalla data della domanda fino alla presente decisione, con rielaborazione sulla somma residua del piano di ammortamento delle rate in regime di capitalizzazione semplice e con applicazione del tasso bot medio tempore vigente;
- 2) rigetta ogni altra domanda proposta dagli attori;
- 3) condanna la Banca _____ S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore degli attori della somma di € 1.000,00, a titolo di rimborso delle spese del consulente di parte;
- 4) condanna la Banca _____ S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore di parte



attrice Avv. Federico Pedonese, della quota di 2/3 delle spese di lite, liquidando tale quota in complessivi € 4.068,37, di cui € 3.384,67 per compenso di avvocato, € 507,70 per rimborso spese generali, ed € 176,00 per anticipazioni, oltre CAP ed IVA come per legge;

5) pone definitivamente le spese della c.t.u. a carico di parte convenuta.

Lucca, 6 maggio 2024

Il Giudice

dott.ssa Silvia Morelli

